

INFORMATIVE IMPRESA&LAVORO

Novembre 2021

Le informative per l'azienda

Le <i>news</i> di novembre	pag. 2
Decreto Fiscale: le novità per il lavoro	pag. 9
Novità per la riscossione dal Decreto Fiscale	pag. 16
Convertito in legge il D.L. 105/2021	pag. 18
Infortunio da COVID-19: conferma diagnostica dell'infezione	pag. 20
Indennità maternità/paternità autonomi iscritti alle Gestioni Inps	pag. 22
Stralcio dei debiti fino a 5.000 euro del Decreto Sostegni	pag. 24

Le informative per l'azienda

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Green pass in ambito lavorativo: aggiornate le *Faq*

Il Governo, in data 18 ottobre 2021, ha pubblicato 8 nuove *Faq* (dalla 12 alla 19) relative all'obbligo di *green pass* in ambito lavorativo, chiarendo che:

- il *green pass* rilasciato in seguito all'effettuazione di un tampone deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l'orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore;
- l'obbligo di *green pass* sussiste anche in capo agli operatori del commercio sulle aree pubbliche, perché non è collegato al fatto che la sede in cui si presta servizio sia all'aperto o al chiuso;
- le aziende potranno essere controllate dagli ispettori del lavoro e dalle Asl, dei quali si avvalgono i Prefetti;
- il possesso del *green pass* è richiesto anche ai lavoratori stranieri ove debbano svolgere la propria attività lavorativa presso aziende o P.A. italiane. In caso di autotrasportatori stranieri sprovvisti di certificazione, è possibile utilizzare il personale dell'azienda italiana per le operazioni di carico/scarico della merce;
- i contratti di lavoro stipulati per sostituire i lavoratori sprovvisti di *green pass* sono soggetti alla disciplina generale del contratto a tempo determinato e, in particolare, a quanto previsto degli articoli 19 ss., D.Lgs. 81/2015;
- la badante sprovvista di *green pass* non potrà accedere al luogo di lavoro; se la badante è convivente con il datore di lavoro dovrà, quindi, abbandonare l'alloggio. Resta impregiudicato il prevalente diritto della persona assistita di poter fruire senza soluzione di continuità della assistenza necessaria ricorrendo ad altro idoneo lavoratore;
- in assenza di *green pass*, considerata la mancata esecuzione della prestazione lavorativa da parte della badante convivente, è corretto sospendere vitto e alloggio, che, come previsto dal Ccnl Lavoro domestico, sono prestazioni in natura aventi natura retributiva;
- la badante convivente in possesso di *green pass* che risulti positiva al COVID-19 deve trascorrere la quarantena nella casa nella quale vive.

(Governo, *Faq*, aggiornamento 18/10/2021)

Green pass: pubblicati i D.P.C.M. sulle verifiche in ambito lavorativo

Sono stati pubblicati sulla G.U. n. 246 del 14 ottobre 2021:

- il D.P.C.M. 12 ottobre 2021 - Modifiche al D.P.C.M. 17 giugno 2021, recante: "Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", che offre indicazioni sulle verifiche del *green pass* sul luogo di lavoro per il settore privato;
- il D.P.C.M. 12 ottobre 2021 - Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale.

Codici contratto all'interno del flusso UniEmens: aggiornamenti

L'Inps, con messaggio n. 3249 del 28 settembre 2021, ha istituito, con decorrenza dal periodo di paga ottobre 2021, 7 nuovi codici dell'elemento <CodiceContratto> della sezione <PosContributiva> del flusso di denuncia UniEmens.

L'Inps, con messaggio n. 3531 del 18 ottobre 2021, ha comunicato, con decorrenza dal periodo di paga novembre 2021, l'istituzione di 3 nuovi codici dell'elemento <CodiceContratto> della sezione <PosContributiva> del flusso di denuncia UniEmens e la dismissione di 3 codici contratto.

(Inps, messaggio, 28/9/2021, n. 3249; Inps, messaggio, 18/10/2021, n. 3531)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Regime speciale impatriati: i chiarimenti del Fisco

L'Agenzia delle entrate, con risposta n. 621/E del 23 settembre 2021, ha fornito precisazioni sul regime speciale per lavoratori impatriati anche per coloro i quali svolgono attività in *smart-working* all'estero.

L'Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 683/E del 7 ottobre 2021, ha offerto chiarimenti sul regime speciale per i lavoratori che rientrano in Italia per la naturale scadenza di un distacco all'estero e riprendono la posizione lavorativa precedente l'espatrio.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello, 23/9/2021, n. 621/E; risposta a interpello, 7/10/2021, n. 683/E)

Durc *on line*: accesso con Spid, Cns o Cie

L'Inail, con circolare n. 27 del 1° ottobre 2021, ha reso noto che dal 1° ottobre 2021 i soggetti abilitati e i loro sub-delegati, per accedere al servizio Durc *on line*, devono essere in possesso di credenziali Spid, Cns o Cie: per accedere devono selezionare sul portale la voce "Accedi ai servizi online" e autenticarsi con Spid, Cns o Cie. Eseguita l'autenticazione, il sistema riconosce l'utente e consente l'accesso ai servizi a cui è abilitato.

Anche l'Inps, con circolare n. 146 del 7 ottobre 2021, ha illustrato le nuove modalità di accesso al servizio Durc *on line* tramite Spid, Cie e Cns.

(Inail, circolare, 1/10/2021, n. 27; Inps, circolare, 7/10/2021, n. 146)

Credito d'imposta per sanificazione e acquisto di DPI

L'Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 4 ottobre 2021, ha informato che fino al 4 novembre 2021 è possibile presentare le istanze di accesso al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di DPI, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, introdotto dal D.L. Sostegni-*bis*: sono agevolabili le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.

La comunicazione può essere trasmessa tramite il servizio *web* presente nell'area riservata oppure tramite i tradizionali canali telematici dell'Agenzia. Il credito d'imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente *on line* mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 4/10/2021)

Delega dell'identità digitale con Spid, Cie, Cns: richiesta e revoca *on line*

L'Inps, con messaggio n. 3305 del 1° ottobre 2021, ricordando che gli utenti impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi *on line* possono delegare una persona di fiducia all'esercizio dei propri diritti nei confronti dell'Istituto, attraverso lo strumento della delega dell'identità digitale, ha comunicato che è possibile registrare o revocare direttamente *on line* la delega a una persona di fiducia, accedendo all'area riservata MyINPS, sezione "Deleghe identità digitali", tramite le proprie credenziali Spid, Cie o Cns (c.d. delega Spid su Spid).

La delega registrata *on line* avrà una durata minima di 30 giorni, entro i quali non potrà essere revocata telematicamente, ma esclusivamente presso uno sportello Inps.

Il numero massimo previsto di 3 deleghe in capo allo stesso delegato non si applica ai tutori, curatori e amministratori di sostegno. Questi soggetti possono inviare la documentazione, firmata digitalmente, anche attraverso una Pec alla struttura territorialmente competente.

(Inps, messaggio, 1/10/2021, n. 3305)

Bando Isi 2020: pubblicata la tabella temporale

L'Inail, con avviso del 30 settembre 2021, ha comunicato la pubblicazione, nella pagina informativa dedicata, dell'allegato "Tabella temporale".

A partire dal 14 ottobre, fino al 9 novembre 2021, le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista, salvato definitivamente la propria domanda e acquisito il codice identificativo, possono accedere allo sportello informatico e iniziare la procedura di registrazione.

Solo coloro che avranno portato a termine correttamente la fase di registrazione potranno effettuare l'inoltro della domanda, previsto per il giorno 11 novembre 2021 negli orari stabiliti.

(Inail, avviso, 30/9/2021)

Accesso tramite Pin ai servizi *on line* Inps: i cdl ottengono una proroga

Il Cno, con lettera n. 7477 del 28 settembre 2021, è intervenuto in merito al messaggio Inps n. 2926/2021 e alla scadenza del 30 settembre 2021, quale data di dismissione dei Pin per l'accesso, da parte degli intermediari, ai servizi Inps. I consulenti del lavoro hanno evidenziato quanto disposto dall'articolo 66-*bis*, comma 3-*bis*, D.L. 77/2021, introdotto dal D.L. 121/2021, ritenendo che il Legislatore abbia posto la data limite del 30 settembre 2021 con riferimento alle credenziali dedicate ai cittadini, vincolando, viceversa, con riferimento alle imprese e ai professionisti, la decorrenza dell'utilizzo esclusivo delle identità digitali Spid, Cie e Cns secondo quanto stabilito da uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, ad oggi non ancora emanati. Al quadro delineato si aggiungono, inoltre, diverse difficoltà di natura tecnica.

Per il Cno, quindi, è inevitabile procedere alla proroga del termine del 30 settembre 2021, individuato quale scadenza per l'accesso tramite Pin ai servizi *on line*, o altresì al riferimento, per imprese e professionisti, all'emanazione dei decreti citati quale termine di scadenza, ritenendo necessario che l'Istituto consenta l'utilizzo delle credenziali di accesso attualmente in uso almeno sino alla completa risoluzione delle problematiche evidenziate e, in ogni caso, sino all'emanazione dei suddetti decreti.

L'Inps, con nota n. 80509 del 29 settembre 2021, ha concesso una proroga temporanea ed eccezionale fino a fine anno all'uso dei Pin a cui sono collegati profili per l'accesso ai servizi dedicati alle aziende e ai loro intermediari, in considerazione delle difficoltà tecniche prospettate. L'Istituto si è reso, inoltre, disponibile a un confronto per superare le criticità tecniche e passare all'identificazione attraverso Spid, Cie, Cns.

(Cno, lettera, 28/9/2021, n. 7477; Inps, nota, 29/9/2021, n. 80509)

Smart working e imponibilità del reddito

L'Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 626/E del 27 settembre 2021, ha precisato che il reddito di lavoro dipendente prodotto da una cittadina italiana iscritta all'Aire e dipendente di una società estera, che ha svolto la propria attività lavorativa in *smart working* in Italia da marzo 2020 a causa del COVID, è fiscalmente imponibile anche in Italia.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello, 27/9/2021, n. 626/E)

Inpgi: incentivi alla salvaguardia o all'incremento dell'occupazione

L'Inpgi, con circolare n. 11 del 22 settembre 2021, ha fornito precisazioni sugli incentivi alla salvaguardia o all'incremento dell'occupazione, elencando le misure agevolative applicabili, con riferimento alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche ai datori di lavoro con personale giornalistico assicurato presso l'Inpgi.

I datori di lavoro interessati potranno presentare la richiesta del beneficio, anche per le assunzioni già avvenute nel corso del corrente anno, attraverso la procedura DASM.

(Inpgi, circolare, 22/9/2021, n. 11)

Inpgi: istanza di esonero contributivo

L'Inpgi, con circolare n. 10 del 22 settembre 2021, ha ricordato che i professionisti interessati devono inoltrare, a pena di inammissibilità, apposita domanda di esonero contributivo (previsto dall'articolo 1, comma 20, L. 178/2020) entro il 31 ottobre 2021. La domanda deve essere predisposta su un modulo in formato telematico *on line*, compilabile esclusivamente accedendo all'area riservata agli iscritti del sito www.inpgi.it, utilizzando le proprie credenziali. Per quanto riguarda i pagamenti rateali del contributo a saldo 2020, decorrenti dal 31 ottobre 2020, possono essere oggetto di esonero del contributo soggettivo le sole rate aventi scadenza nel corso dell'anno 2021.

(Inpgi, circolare, 22/9/2021, n. 10)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Procedure rilascio provvedimenti di maternità: le indicazioni dell'INL

L'INL, con nota n. 1550 del 13 ottobre 2021, ha offerto chiarimenti circa le procedure di rilascio dei provvedimenti di interdizione anticipata e *post partum* di cui al D.Lgs. 151/2001.

In particolare, viene precisato che:

- il provvedimento emanato dall'Ispektorato entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione è il presupposto necessario per l'astensione dal lavoro, pertanto l'astensione decorrerà dalla data di adozione del provvedimento stesso;
- i giorni antecedenti la data presunta del parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria vanno aggiunti al periodo di congedo da fruire dopo il parto anche nelle ipotesi di interdizione fino al settimo mese dopo il parto e, pertanto, i giorni di congedo obbligatorio *ante partum* non

fruits si aggiungono al termine della fruizione dei 7 mesi decorrenti dalla data effettiva del parto. In tal senso, anche in relazione ai provvedimenti disposti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, D.Lgs. 151/2001, deve essere indicata la data effettiva del parto dalla quale decorrono i 7 mesi di interdizione *post partum*, ai quali sommare i giorni non goduti a causa del parto prematuro. Del resto, nel "Modello INL 11 richiesta di interdizione anticipata/post partum per lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino" è già prevista l'indicazione della data presunta del parto nonché l'allegazione del certificato/autocertificazione di avvenuto parto, dai quali è possibile desumere i giorni di interdizione ante partum non goduti.

(INL, nota, 13/10/2021, n. 1550)

Richiesta per l'applicazione della maggiore aliquota e/o per la rinuncia alle detrazioni d'imposta

L'Inps, con messaggio n. 3404 dell'8 ottobre 2021, ha ricordato che i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all'applicazione dell'aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d'imposta per reddito, di cui all'articolo 13, Tuir, sono tenuti a darne comunicazione all'Inps ogni anno.

Le richieste possono essere inoltrate all'Istituto compilando l'apposita dichiarazione on line, accedendo al servizio dedicato "Detrazioni fiscali – domanda e gestione" disponibile sul sito www.inps.it.

Inoltre, a partire dal 15 ottobre 2021, sarà possibile acquisire le suddette richieste anche per il periodo d'imposta 2022.

(Inps, messaggio, 8/10/2021, n. 3404)

Assegno temporaneo per i figli minori: domande prorogate al 31 ottobre

È stato pubblicato sulla G.U. n. 234 del 30 settembre 2021 il D.L. 132 del 30 settembre 2021, che differisce al 31 ottobre 2021 la data entro cui presentare l'assegno temporaneo per figli minori.

L'Inps, con messaggio n. 3340 del 5 ottobre 2021, ha comunicato la suddetta proroga. Per le domande presentate fino al 31 ottobre 2021, quindi, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021, mentre successivamente a questa data l'assegno temporaneo sarà erogato a decorrere dal mese di presentazione della domanda.

Il termine ultimo, oltre il quale non sarà più possibile presentare la domanda di assegno, resta comunque fissato al 31 dicembre 2021.

(D.L. 30/9/2021, n. 132, G.U. 30/9/2021, n. 234; Inps, messaggio, 5/10/2021, n. 3340)

Cessioni del quinto: *on line* domanda di rimodulazione ed estinzione

L'Inps, con messaggio n. 3339 del 5 ottobre 2021, ha reso noto che, nell'ambito del processo di gestione dei finanziamenti estinguibili da cessione fino al quinto della pensione, è stata realizzata e rilasciata *on line* la nuova funzione "Domanda di rimodulazione piano per estinzione anticipata parziale", che permette al debitore di restituire anticipatamente una parte residuale di un finanziamento, così come previsto dalla legge.

La funzione è fruibile dagli intermediari finanziari all'interno dei servizi "Cessione Quinto", tramite *Web Service* e *Web Applicationed*, è riservata esclusivamente alle società in regime di convenzionamento.

Sono, perciò, da ritenersi superate le prassi di gestione manuale, che restano confermate per le

società in regime di accreditamento, non aderenti alla convenzione con l'Istituto.

Il messaggio, inoltre, indica le modalità per la presentazione della domanda, descrive il flusso procedurale e ricorda che il contratto di finanziamento può essere rimodulato a condizione che sussistano i requisiti richiesti.

(Inps, messaggio, 5/10/2021, n. 3339)

Nuovo servizio per la definizione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti

L'Inps, con messaggio n. 3315 del 1° ottobre 2021, ha comunicato il rilascio del nuovo servizio "Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile", che consente ai cittadini di inoltrare telematicamente all'Istituto la documentazione sanitaria probante, ai fini dell'accertamento medico legale, per la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria di prima istanza/aggravamento (dove le commissioni mediche Inps operano in convenzione con le Regioni) o di revisione di invalidità, cecità, sordità, *handicap* e disabilità.

(Inps, messaggio, 1/10/2021, n. 3315)

Contratto di espansione: indennità mensile per lavoratori iscritti alla Gestione pubblica

L'Inps, con messaggio n. 3252 del 28 settembre 2021, ha offerto indicazioni amministrative e operative applicabili ai dipendenti iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, relativamente al contratto di espansione e all'indennità mensile di cui all'articolo 41, comma 5-*bis*, D.Lgs. 148/2015.

(Inps, messaggio, 28/9/2021, n. 3252)

Prestazioni malattia marittimi: prime indicazioni sulle modalità di richiesta

L'Inps, con circolare n. 145 del 28 settembre 2021, ha offerto le prime istruzioni operative sulle nuove modalità di richiesta delle prestazioni di malattia dei marittimi, a seguito del rilascio in produzione del nuovo servizio *web* "Comunicazione integrativa malattia marittimi".

(Inps, circolare, 28/9/2021, n. 145)

Malati di mesotelioma professionale e non professionale: chiarimenti sulle prestazioni

L'Inail, con circolare n. 25 del 27 settembre 2021, ha offerto chiarimenti in merito all'applicazione delle nuove disposizioni per le vittime dell'amianto erogate dall'Inail, previste dall'articolo 1, commi 356-359, L. 178/2020, in relazione ai quesiti più ricorrenti posti dalle strutture territoriali.

(Inail, circolare, 27/9/2021, n. 25)

Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19: proroga al 30 novembre

Il Ministero della salute, con circolare n. 43366 del 25 settembre 2021, ha comunicato che la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19, per gli usi previsti dalla normativa vigente, sono prorogate al 30 novembre 2021.

Non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, eccetto i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (motivazione clinica dell'esenzione).

(Ministero della salute, circolare, 25/9/2021, n. 43366)

Assegno di incollocabilità: confermato l'importo dal Ministero del lavoro

È stato pubblicato nell'area Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro il decreto 173 del 1° settembre 2021, emanato dal medesimo Ministero, che conferma l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità con decorrenza dal 1° luglio 2021, nella misura già vigente al 1° luglio 2020, pari

a 263,37 euro.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto, 1/9/2021, n. 173)

Indennità Iscro: presentazione della domanda di riesame

L'Inps, con messaggio n. 3180 del 22 settembre 2021, ha fornito le istruzioni per la presentazione della domanda di riesame da parte dei soggetti iscritti alla Gestione separata richiedenti l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (IsCro), prevista dall'articolo 1, commi 386-400, L. 178/2020, la cui istanza sia stata respinta per non avere superato i controlli inerenti all'accertamento dei requisiti normativamente previsti.

(Inps, messaggio, 22/9/2021, n. 3180)

Cumulo pensione con redditi da lavoro autonomo: dichiarazione all'Inps

L'Inps, con messaggio n. 3154 del 21 settembre 2021, ha ricordato che i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini Irpef per lo stesso anno.

I titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2020, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, avranno, perciò, tempo fino al 30 novembre 2021 per comunicare all'Inps i redditi da lavoro autonomo conseguiti lo scorso anno.

I pensionati soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgono nell'anno in corso attività di lavoro autonomo, sono tenuti a comunicare anche il reddito che prevedono di conseguire nel 2021.

L'Istituto indica, inoltre, le categorie di pensionati esclusi dall'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo e chiarisce quali sono i redditi da dichiarare, la modalità di presentazione della dichiarazione e il regime sanzionatorio che sarà eventualmente applicato.

(Inps, messaggio, 21/9/2021, n. 3154)

Le informative per l'azienda

Oggetto: DECRETO FISCALE - LE NOVITÀ PER IL LAVORO

È stato pubblicato in G.U. n. 252/2021 il D.L. 146 del 21 ottobre 2021, c.d. Decreto Fiscale, in vigore dal 22 ottobre 2021, recante importanti misure, sia fiscali e finanziarie, sia a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche tenuto conto degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, viene prevista la proroga degli ammortizzatori sociali emergenziali, il rifinanziamento della malattia per quarantena, i congedi parentali per i figli in DAD o in quarantena, nonché il potenziamento delle misure di sicurezza sul lavoro e il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza. Si riepilogano le principali disposizioni di interesse.

Contenuto	
Articolo 8	<p>Quarantena</p> <p><u>Rifinanziamento</u></p> <p>Fino al 31 dicembre 2021 il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dai lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.</p> <p>Gli oneri a carico Inps vengono rifinanziati dallo Stato anche per il 2021, nel limite massimo di spesa di 976,7 milioni di euro, con priorità agli eventi cronologicamente anteriori.</p> <p>Il finanziamento è destinato anche alle tutele per i lavoratori fragili con assenze equiparate al ricovero ospedaliero.</p> <p><u>Rimborso <i>una tantum</i></u></p> <p>Dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni Inps, esclusi i datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario, anziché totale, per gli oneri sostenuti ai sensi dell'articolo 26, D.L. 18/2020, relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'indennità di malattia Inps. Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto dall'Inps al datore di lavoro <i>una tantum</i>, con un importo pari a 600 euro per ogni singolo lavoratore, ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere svolta in modalità agile. Per il rimborso il datore di lavoro dovrà presentare apposita domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno indicati dall'Inps. Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di euro per l'anno 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori.</p>
Articolo 9	<p>Congedi parentali COVID-19</p> <p>Fino al 31 dicembre 2021, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14</p>

anni, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

- della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio,
- dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio,
- della quarantena del figlio a seguito di contatto, ovunque avvenuto.

Il beneficio è riconosciuto, altresì, ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

Il congedo può essere fruito in forma giornaliera o oraria.

Per i periodi di astensione è riconosciuta, nel limite di spesa di 28,7 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità pari al 50% della retribuzione.

I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Conversione congedo parentale ordinario

Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinari fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 fino al 22 ottobre 2021, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio ovvero di sospensione delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo in parola, con diritto all'indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Alternatività fra genitori

Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.

Lavoratori iscritti alla Gestione separata e lavoratori autonomi

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto, fino al 31 dicembre 2021, a uno specifico congedo per i figli conviventi minori di 14 anni, in alternativa fra loro, per il quale è riconosciuta un'indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'Inps ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo

	svolto.
Articolo 10	<p>Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria</p> <p>Il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere concesso ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria per una durata complessiva di 12 mesi. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2022. La proroga dei trattamenti è riconosciuta nel limite di 63,5 milioni di euro per l'anno 2022.</p> <p>Il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è, pertanto, incrementato di 212,2 milioni di euro per l'anno 2022, per l'integrazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria.</p>
Articolo 11	<p>Proroga ammortizzatori COVID: assegno ordinario e Cigd</p> <p>I datori di lavoro privati con diritto all'assegno ordinario e alla Cigd, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021, domanda di trattamenti COVID per una durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.</p> <p>Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.</p> <p>I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di Cigd.</p> <p>Tale ulteriore periodo è concesso ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di 28 settimane previsto dal D.L. 41/2021, decorso il periodo autorizzato.</p> <p>Le domande devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese di novembre 2021.</p> <p>In caso di pagamento diretto, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione ex articolo 22-<i>quater</i>, comma 4, D.L. 18/2020, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (21 novembre 2021), se posteriore.</p>
Articolo 11	<p>Proroga ammortizzatori COVID settore tessile</p> <p>I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 con i codici 13, 14 e 15, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale COVID per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.</p> <p>Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.</p>

	<p>I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per l'anno 2021.</p> <p>Tale ulteriore periodo è concesso ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di 17 settimane previsto dal D.L. 73/2021</p> <p>Le domande devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese di novembre 2021.</p> <p>In caso di pagamento diretto, ferma restando la possibilità di richiedere l'anticipazione, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (21 novembre), se posteriore.</p>
Articolo 11, comma 6	<p>Proroga ammortizzatori COVID: Fondi di solidarietà bilaterale alternativi</p> <p>I Fondi di solidarietà bilaterale alternativi garantiranno l'erogazione dell'assegno ordinario COVID con le medesime modalità prima indicate e nei limiti delle risorse stanziare. A tal fine, sono rideterminate le risorse previste dal D.L. Sostegni.</p>
Articolo 11, commi 7 e 8	<p>Blocco licenziamenti</p> <p>Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale COVID-19 ai sensi del decreto, resta precluso, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale, l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e il recesso per giustificato motivo oggettivo, e sono sospese le procedure in corso ex articolo 7, L. 604/1966.</p> <p>Rimangono possibili i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, con diritto alla NASpl. Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.</p>
Articolo 11, comma 15	<p>Somministrazione di lavoro</p> <p>È stabilizzata la previsione dell'articolo 31, comma 1, D.Lgs. 81/2015, che consente l'impegno in somministrazione a tempo determinato per oltre 24 mesi di lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'agenzia.</p>
Articolo 11, commi 16 e 17	<p>Aree di crisi industriale complessa Sicilia</p> <p>Ai lavoratori che abbiano cessato di percepire la NASpl nel 2020 e che abbiano presentato nel 2020 richiesta per l'indennità pari al trattamento di mobilità comprensiva dell'indennità</p>

	<p>figurativa, la stessa può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2021, nei limiti delle risorse stanziare.</p>
<p>Articolo 13</p>	<p>Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro</p> <p><u>Sistema informativo nazionale</u></p> <p>Gli organi di vigilanza alimenteranno apposita sezione dedicata alle sanzioni irrogate in vigilanza sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.</p> <p><u>Vigilanza</u></p> <p>Anche l'INL vigilerà sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.</p> <p><u>Sospensione dell'attività</u></p> <p>Viene sostituito l'articolo 14, D.Lgs. 81/2008 (T.U. sicurezza).</p> <p>La sospensione per lavoro irregolare scatta a fronte del riscontro, da parte degli ispettori del lavoro, che almeno il 10% (anziché 20%) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Rimane il divieto di adottare il provvedimento di sospensione per lavoro irregolare quando il lavoratore trovato irregolare sia l'unico occupato dall'impresa.</p> <p>A prescindere dal settore di intervento, e senza più alcun vincolo di reiterazione, qualora in sede ispettiva si accertino gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui al nuovo Allegato I al decreto, l'attività sarà sospesa. Il nuovo Allegato I al D.Lgs. 81/2008 elenca violazioni che espongono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a rischi di carattere generale: mancata elaborazione del DVR, mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione, mancata formazione e addestramento, mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile e mancata elaborazione Piano operativo di sicurezza (Pos), omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; • al rischio di caduta dall'alto: mancata fornitura del DPI contro le cadute dall'alto e mancanza di protezioni verso il vuoto; • al rischio di seppellimento: mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno; • al rischio di elettrocuzione: lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; mancanza protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale). <p>Rispetto all'elenco contenuto nel precedente Allegato I scompare il riferimento al rischio amianto, mentre viene inserita la mancata vigilanza alla rimozione o alla modifica dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo.</p> <p>La sospensione per ragioni di sicurezza è adottata in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o alle attività svolte dai lavoratori privi di formazione e addestramento o del DPI contro le cadute dall'alto.</p>

Congiuntamente al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, l'INL potrà imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

L'INL adotta il provvedimento di sospensione immediatamente, in sede di accertamento, o su segnalazione di altre Amministrazioni, entro 7 giorni dal ricevimento del relativo verbale.

È previsto il differimento degli effetti sospensivi alle ore 12 del primo giorno lavorativo successivo ovvero dal momento della cessazione dell'attività lavorativa in corso che non sia possibile interrompere; la decorrenza degli effetti sospensivi deve essere comunque immediata se si riscontrano situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

Per le violazioni in materia di prevenzione incendi, la competenza esclusiva è del Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente.

Nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il potere di sospensione è confermato anche in capo ai servizi ispettivi delle Asl e precisamente ai Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (Spsal) dei Dipartimenti di prevenzione delle Asl (comunque denominati).

L'organo di vigilanza che ha adottato il provvedimento può revocarlo, su istanza dell'imprenditore sospeso, se sussistono le seguenti condizioni:

- regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
- accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- rimozione delle conseguenze pericolose delle gravi violazioni di sicurezza di cui all'Allegato I.

Si conferma l'ulteriore obbligo del pagamento di una somma aggiuntiva per ottenere la revoca e riprendere lo svolgimento delle attività sospese:

- pari a 2.500 euro fino a 5 lavoratori irregolari o a 5.000 euro, se sono impiegati più di 5 lavoratori irregolari (in precedenza era pari a 2.000 euro, a prescindere dal numero dei lavoratori), nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare;
- variabile a seconda delle violazioni riscontrate secondo quanto indicato nell'Allegato I, D.Lgs. 81/2008, con riferimento a ciascuna fattispecie di illecito prevista in 3 soglie: 3.000, 2.500 oppure 300 euro per ciascun lavoratore interessato (in precedenza era pari a euro 3.200, a prescindere dal tipo di violazione accertata) nelle ipotesi di sospensione in materia di salute e sicurezza.

Le somme aggiuntive sono raddoppiate se, nei 5 anni precedenti all'adozione del provvedimento, la stessa impresa è stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

Rimane la possibilità di ottenere, su istanza di parte, la revoca della sospensione senza versare subito l'intera somma prevista, pagando immediatamente il 20% della somma aggiuntiva dovuta e l'importo residuo, con una maggiorazione del 5%, entro i 6 mesi successivi alla presentazione dell'istanza di revoca: in caso di omesso o di parziale versamento dell'importo residuo nel termine fissato, il provvedimento di revoca costituisce titolo esecutivo per la riscossione dell'importo non versato.

Il ricorso amministrativo è possibile esclusivamente nei confronti dei provvedimenti di

sospensione per lavoro irregolare, mentre viene escluso il contenzioso amministrativo per la sospensione in materia di sicurezza sul lavoro.

Nei confronti dei provvedimenti di sospensione adottati dall'ITL per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni per la decisione, il ricorso si intende accolto.

Quadro sanzionatorio

È fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

Chi non ottemperi al provvedimento di sospensione è punito:

- con l'arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la P.A.. A questo fine, il provvedimento di sospensione deve essere comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza.

Le informative per l'azienda

Oggetto: NOVITÀ PER LA RISCOSSIONE DAL DECRETO FISCALE

Il Decreto Fiscale (D.L. 146/2021), recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, ha introdotto nuovi termini per il pagamento di cartelle, rateizzazioni e per il versamento delle rate 2020 e 2021 della definizione agevolata.

Sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione sono disponibili anche un [vademecum](#) e le [Faq](#) sul tema.

Definizione agevolata (articolo 1)

Riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla rottamazione-*ter*, saldo e stralcio e rottamazione UE (articolo 1): la norma prevede la riammissione ai provvedimenti di definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal Decreto Sostegni-*bis*.

Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020, potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021, insieme a quelle previste in scadenza nel 2021.

Quindi, entro il 30 novembre 2021 dovranno essere corrisposte integralmente:

- le rate della rottamazione-*ter* e della definizione agevolata delle risorse UE scadute il:
 - 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020;
 - 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
- le rate del saldo e stralcio scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.

Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i 5 giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-*bis*, D.L. 119/2018; pertanto, il pagamento potrà essere effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021.

Estensione del termine di pagamento delle cartelle (articolo 2)

Per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, viene prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi di mora. Prima di tale termine l’agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

Rateizzazioni (articolo 3)

Nuovi termini di decadenza per le rateizzazioni in essere all’inizio della sospensione COVID-19 (articolo 3, comma 1):

- per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei Comuni della c.d. zona rossa dell’allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020), cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è prevista l’estensione da 10 a 18 del numero di rate, che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa;

- per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei Comuni della c.d. zona rossa dell'allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020) e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate.

Differimento dei termini di pagamento delle rateizzazioni in essere all'inizio della sospensione COVID-19 (articolo 3, commi 2 e 3): per i contribuenti con piani di dilazione in essere all'8 marzo 2020 (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei Comuni della c.d. zona rossa dell'allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020), il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione (8 marzo 2020-31 agosto 2021) viene differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 (il versamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2 novembre, in quanto la scadenza fissata dal D.L. 146/2021 coincide con un giorno festivo).

Le informative per l'azienda

Oggetto: CONVERTITO IN LEGGE IL D.L. 105/2021

È stata pubblicata nella G.U. n. 224/2021 la L. 126/2021, di conversione, con modifiche, del D.L. 105/2021, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", che contiene, tra l'altro, la proroga al 31 dicembre 2021 del termine dello stato emergenziale da COVID-19. Il decreto è anche noto per aver previsto l'obbligo di esibizione del *green pass* per l'accesso a ristoranti, bar, palestre, piscine, etc..

In sede di conversione è stato anche inserito il chiarimento per cui ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato, nonché l'ampliamento della durata del *green pass* a 12 mesi.

Sorveglianza sanitaria eccezionale

Tra le altre disposizioni del decreto, l'articolo 6 prevede la proroga al 31 dicembre 2021 di alcuni termini, tra i quali quello di cui all'articolo 83, D.L. 34/2020, che prevede che:

- per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità;
- per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'Inail;
- l'inidoneità alla mansione eventualmente così accertata non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

Per chi, non essendo tenuto alla nomina del medico competente, farà richiesta all'ente, l'Inail ha precisato che:

- il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l'apposito servizio *on line* "Sorveglianza sanitaria eccezionale", accessibile dagli utenti muniti di Spid, Cns o Cie;
- nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l'apposito modulo "Mod. 06 SSE delega", reperibile nella sezione dedicata del portale "Moduli e modelli";
- una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore e, all'esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o

della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative;

- dopo l'invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l'avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da Iva per il pagamento della prestazione effettuata (la tariffa dovuta all'Inail per singola prestazione effettuata è stata fissata in 50,85 euro).

Le informative per l'azienda

Oggetto: INFORTUNIO DA COVID-19 - CONFERMA DIAGNOSTICA DELL'INFEZIONE

L'Inail, con raccomandazioni n. 5/2020 e n. 8/2020, ha fornito chiarimenti, rispettivamente, sulle modalità di conferma diagnostica dell'infezione da SARS-CoV-2, sulla durata del periodo di inabilità temporanea assoluta (ITA) negli infortuni da COVID-19 e sui criteri medico-legali da adottare per il riconoscimento del nesso causale e la definizione della presunzione semplice nelle infezioni da SARS-CoV-2.

Durata del periodo di inabilità temporanea assoluta (ITA) da infortunio COVID-19

Il periodo di inabilità temporanea assoluta decorre dal momento in cui è attestato l'inizio dell'astensione lavorativa, anche quando quest'ultima sia riferibile a quadro sindromico non specifico (ad esempio, un'affezione simil-influenzale), successivamente ricondotto a malattia COVID-19.

Qualsiasi documentazione medica, compresa quella rilasciata ai fini della malattia comune Inps, può essere ritenuta utile ai fini certificativi di infortunio. Gli eventuali dati mancanti potranno essere integrati nel corso dell'istruttoria medico-legale.

Il termine del periodo di inabilità temporanea assoluta si determina quando l'infortunato è risultato asintomatico e negativo a 2 *test* molecolari.

Nel caso in cui vi sia ricomparsa dei sintomi dopo il secondo tampone negativo, se il primo periodo di ITA non è stato ancora definito, si procederà al prolungamento dello stesso sino alla risoluzione della sintomatologia e alla nuova negativizzazione del soggetto.

Qualora, invece, la ricomparsa dei sintomi avvenga a distanza di tempo dalla chiusura del primo periodo di ITA, si dovrà procedere all'apertura di un incarico di ricaduta ovvero di un nuovo incarico base, nel caso si trattasse di recidiva.

Applicazione della presunzione semplice per i casi di malattia-infortunio da COVID-19

L'appartenenza del lavoratore alle categorie a elevato rischio professionale (si veda l'elenco esemplificativo, ma non esaustivo, riportato nella circolare Inail n. 13/2020) determina l'applicazione della presunzione di contagio lavorativo e il riconoscimento medico-legale del nesso causale.

Ad ogni modo, la presunzione semplice richiede comunque che l'istruttoria medico-legale verifichi:

1. qualificazione del livello di rischio dell'attività lavorativa effettivamente svolta (evidenze tecnico-scientifiche, casistica);
2. corrispondenza tra lo svolgimento in concreto dell'attività lavorativa e la categoria generale richiamata (momento di verifica fondato su: dettaglio di luogo e tempi di lavoro; analisi dei compiti e delle mansioni effettivamente prestati; rilievo anamnestico; informazioni formalmente pervenute dal datore di lavoro; risultanze di eventuali indagini ispettive sull'adozione delle misure di contenimento);

3. coincidenza tra dato epidemiologico territoriale e picco epidemico/pandemico e contagio (tempi di latenza sintomatologica/incubazione). Analogamente rileva il criterio epidemiologico aziendale, relativo alla presenza di altri lavoratori sul medesimo luogo di lavoro contagiati per esposizione riconducibile all'attività lavorativa (anche in questo caso con valutazione del criterio cronologico e del periodo di latenza);
4. prova contraria.

In merito alla verifica della prova contraria, va adottato il criterio di esclusione di altre possibili cause rispetto a quella lavorativa, mediante l'analisi di ulteriori elementi, quali:

- lavoro svolto effettivamente in presenza nell'ambiente a rischio di esposizione elevata;
- presenza di contagi familiari (con valutazione del criterio cronologico e del periodo di latenza);
- modalità di raggiungimento del luogo di lavoro, che potrebbe non giustificare il contagio professionale.

Le informative per l'azienda

Oggetto: INDENNITÀ MATERNITÀ/PATERNITÀ AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI INPS

La L. 178/2020 ha istituito, per l'anno 2021, il Fondo per l'esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei predetti lavoratori e di favorire la ripresa della loro attività. Tale Fondo è destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che abbiano percepito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito, nell'anno 2020, un calo del fatturato o dei corrispettivi, medio mensile, non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Inail.

Con il messaggio n. 3217/2021, l'Inps ha in proposito precisato che, per accedere all'esonero parziale, per chi abbia iniziato l'attività nel 2019 l'ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi del 2020 deve essere inferiore almeno del 33% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi del 2019. Ciò premesso, con il messaggio n. 3216/2021, l'Inps fornisce indicazioni specifiche in relazione al pagamento delle indennità di maternità/paternità e di congedo parentale, nonché dell'indennità di malattia e degenza ospedaliera, in favore dei lavoratori iscritti alle Gestioni previdenziali dell'Istituto stesso.

Pagamento delle indennità di maternità/paternità alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi

Con circolare n. 124/2021 i tecnici dell'Istituto hanno illustrato le modalità applicative dell'esonero contributivo per gli iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani ed esercenti attività commerciali e per gli iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Come noto, in assenza del regolare versamento dei contributi dovuti nel periodo indennizzabile di maternità/paternità o nel mese antecedente il periodo di congedo parentale, le relative indennità non possono essere riconosciute al richiedente. Tuttavia, qualora il richiedente le prestazioni di maternità/paternità si trovi nelle condizioni per fruire del predetto esonero parziale e abbia già presentato domanda di esonero contributivo, in attesa della conclusione della relativa istruttoria, le sedi territoriali Inps possono procedere, con le consuete modalità operative, alla liquidazione delle relative indennità, salvo poi effettuare un successivo controllo sull'esito positivo della richiesta di accesso all'esonero. A tale fine, la/il richiedente dovrà produrre una dichiarazione di responsabilità nella quale attesti di avere chiesto l'esonero contributivo ai sensi della normativa vigente e della circolare Inps n. 124/2021 e del messaggio n. 2909/2021. Si ricorda che il periodo relativo all'esonero verrà esposto nell'estratto conto con una specifica nota, per evidenziare che lo stesso è accreditato con riserva delle ulteriori attività di verifica dei requisiti di legge non ancora completate.

Successivamente alla liquidazione delle istanze, in caso di esito negativo della richiesta di esonero, la prestazione di maternità/paternità o di congedo parentale già pagata risulterà indebitamente corrisposta e dovrà, quindi, essere recuperata.

Pagamento delle indennità di maternità/paternità, di congedo parentale e di malattia e degenza ospedaliera alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata

Giova precisare che sono esclusi dall'esonero i soggetti per i quali la contribuzione previdenziale è assolta dall'azienda committente (ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi).

Per quanto concerne l'erogazione delle prestazioni di maternità/paternità e di congedo parentale, continuano a rimanere esclusi gli iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e i pensionati.

Parimenti, ai fini del riconoscimento delle prestazioni di malattia e degenza ospedaliera, è previsto che il lavoratore non risulti contemporaneamente iscritto ad altra Gestione pensionistica obbligatoria né titolare di pensione. Per tali prestazioni è stato, altresì, stabilito dal Legislatore un requisito reddituale definito annualmente.

Il diritto alle tutele suddette è condizionato alla sussistenza in capo all'interessato, nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile, del versamento di una mensilità di contribuzione comprensiva dell'aliquota aggiuntiva dello 0,72%. Tuttavia, nel caso in cui la/il richiedente le prestazioni di maternità/paternità e di congedo parentale o di malattia e degenza ospedaliera si trovi nelle condizioni per fruire del predetto esonero parziale e abbia già presentato domanda di esonero contributivo in attesa della conclusione della relativa istruttoria, le Strutture territoriali possono procedere, con le consuete modalità, alla liquidazione delle relative indennità, salvo poi effettuare un successivo controllo sull'esito positivo della richiesta di accesso al beneficio.

A tal fine, la/il richiedente dovrà produrre una dichiarazione di responsabilità nella quale attesti di avere chiesto l'esonero contributivo ai sensi della normativa vigente e della citata circolare n. 124/2021 e del messaggio n. 2909/2021.

Si ricorda che, anche in questo caso, il periodo relativo all'esonero verrà esposto nell'estratto conto con una specifica nota per evidenziare che lo stesso è accreditato con riserva delle ulteriori attività di verifica dei requisiti di legge non ancora completate.

Successivamente alla liquidazione delle istanze, qualora risultasse non concedibile la richiesta di esonero, la prestazione di maternità/paternità, di congedo parentale, di malattia e di degenza ospedaliera già pagata risulterà indebitamente corrisposta e, quindi, dovrà essere recuperata.

Se, nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile, il requisito contributivo sussiste a prescindere dal periodo di esonero contributivo, la pratica di maternità/paternità e di congedo parentale potrà essere definita con le modalità già note.

Per le istanze di malattia e degenza ospedaliera si evidenzia che, considerato che la misura dell'indennità è strettamente correlata al numero di mensilità di contribuzione accreditate, la suddetta verifica è di particolare importanza anche per la corretta definizione dell'importo da riconoscere al lavoratore. Pertanto, per le medesime istanze, anche laddove nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile il requisito contributivo sussiste a prescindere dal periodo di esonero contributivo, è necessario attendere l'esito istruttorio della richiesta di esonero ai fini della verifica del numero definitivo delle mensilità accreditate e della definizione dell'importo da corrispondere al lavoratore.

Le informative per l'azienda

Oggetto: STRALCIO DEI DEBITI FINO A 5.000 EURO DEL DECRETO SOSTEGNI

Con la circolare n. 11/E/2021, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti e indicazioni operative sull'articolo 4, D.L. 41/2021, che ha introdotto, ai commi da 4 a 9, una nuova definizione dei carichi di importo ridotto affidati all'agente della riscossione (a seguire, stralcio).

Debiti oggetto di stralcio

È stato disposto l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo al 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi, con elencazione tassativa.

I debiti sono calcolati tenendo conto di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, esclusi gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura. Il limite di 5.000 euro è determinato non con riferimento all'importo complessivo della cartella di pagamento, ma in relazione agli importi dei "singoli carichi" contenuti nella stessa: in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo rileva l'importo di ciascuno.

Lo stralcio vale anche con riferimento ai debiti rientranti nelle definizioni agevolate previste:

- dall'articolo 3, D.L. 119/2018 – c.d. rottamazione-*ter*;
- dall'articolo 1, commi 184-198, L. 145/2018 – c.d. saldo e stralcio;
- dall'articolo 16-*bis*, D.L. 348/2019.

Lo stralcio, invece, non si applica a:

- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16, Regolamento (UE) 2015/1589;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, § 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, e 2014/335/UE Euratom del Consiglio;
- Iva riscossa all'importazione.

Da un punto di vista temporale, rientrano anche i carichi originariamente di importo superiore a 5.000 euro, ma che, ad esempio a seguito di un provvedimento di sgravio o di un pagamento parziale anche in attuazione di definizioni agevolate, alla predetta data risultino al di sotto della soglia dei 5.000 euro. Per individuare i carichi definibili occorre fare riferimento non alla data di notifica della cartella di pagamento, ma alla data (antecedente) di affidamento del carico all'agente della riscossione.

Fino al 31 ottobre 2021, per i debiti rientranti, sono sospesi le attività di riscossione e i relativi termini di prescrizione.

Le somme pagate prima dell'annullamento automatico non possono essere oggetto di rimborso.

Sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, attraverso un apposito servizio, è possibile verificare se i debiti ammessi alle predette definizioni agevolate possono essere oggetto di stralcio: è verificata solo la presenza o meno di debiti aventi i requisiti, non essendosi ancora perfezionato l'effettivo annullamento, che si concretizzerà solo dopo la verifica del limite reddituale. Se dal controllo emerge la presenza di carichi potenzialmente annullabili e se, nel periodo d'imposta 2019, il contribuente ha conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi non superiore a 30.000 euro (per i soggetti diversi dalle persone fisiche, per individuare il reddito imponibile, si deve far riferimento al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019), è anche possibile, con lo stesso servizio, procedere in autonomia alla richiesta e alla stampa dei moduli di pagamento da utilizzare per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate al netto delle somme relative ai suddetti carichi.

Perimetro soggettivo

I debiti che possono essere oggetto di Stralcio devono riferirsi:

- alle persone fisiche che hanno percepito – nell'anno d'imposta 2019 – un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro;
- ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito – nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019 – un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

Nel caso di debiti oggetto di coobbligazione, l'annullamento non opera se almeno uno dei coobbligati ha un reddito superiore al limite stabilito per lo Stralcio.

Termini e modalità di annullamento automatico

◌ Procedura di riconoscimento dei debiti oggetto di stralcio

Al 20 agosto 2021 l'agente della riscossione ha trasmesso all'Agenzia delle entrate l'elenco dei soggetti con debiti fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Entro il 30 settembre 2021 l'Agenzia ha restituito all'agente della riscossione il predetto elenco, segnalando i soggetti con redditi imponibili superiori ai limiti previsti per i quali, quindi, non si procede all'annullamento dei debiti.

◌ Annullamento dei debiti

L'annullamento dei debiti è effettuato al 31 ottobre 2021 in autonomia dall'agente della riscossione, senza inviare alcuna comunicazione al contribuente, che può verificare però l'annullamento dei debiti consultando la propria situazione debitoria secondo le modalità rese disponibili dall'agente della riscossione.

◌ Discarico

Ai fini del discarico conseguente all'annullamento, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 novembre 2021, l'elenco delle quote annullate.